



Prometheus

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. ICI e terreni agricoli in proprietà
2. Il ruolo dell'ufficio finanziario comunale secondo la Corte dei conti
3. Lo Statuto comunale che non consente la nomina di assessori esterni non può giustificare il mancato rispetto delle "quote rosa" nella composizione della Giunta
4. Un recente parere ARAN sulle 18 ore annuali di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

1. ICI e terreni agricoli in comproprietà

Secondo un orientamento consolidato, in tema di agevolazioni ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale (secondo quanto disposto dagli artt. 2 comma 1 lett. b) e 9 comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992), trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sull'area l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.

Più in dettaglio, è stato chiarito che *“Tale conclusione si impone in forza di una interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b). Ai sensi di questa disposizione, infatti, un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione”* (Cass., n. 15566/10). Ne deriva che, *“Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti”* (sent. ult. cit.).

Il suddetto principio ha ricevuto ulteriore conferma nell'ordinanza 3 luglio 2018 n. 17337 della Corte di cassazione, secondo cui un terreno agricolo *“interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un*

soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. n. 504/92" gode dell'agevolazione fiscale, "essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area, si riflette anche a favore degli altri comproprietari, i quali, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., non possono alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all'esercizio dell'attività agricola da parte di un coltivatore diretto dimodoché, gli stessi, si trovano in una situazione d'impossibilità di sfruttamento edificatorio dell'area".

2. Il ruolo dell'ufficio finanziario comunale secondo la Corte dei conti

Nei giorni scorsi, con la delib. n. 34/2018, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, si è soffermata sul ruolo dell'ufficio finanziario comunale, sottolineando alcuni aspetti particolarmente interessanti.

In primo luogo, è stato evidenziato come, nel contesto organizzativo di un Comune, l'ufficio finanziario ricopra la veste di interlocutore privilegiante della Corte dei conti, essendo sottoponibile al "controllo sulla gestione" per verificarne il grado di funzionalità di cui esso gode (analisi dei tempi, modi e costi dell'azione amministrativa, ex art. 3, comma 4, Legge n. 20/1994).

In secondo luogo, è stato ribadito che quello finanziario è uno degli uffici fondamentali del Comune, dovendosi occupare, fra le altre cose, dell'elaborazione del bilancio, della relativa gestione e della rendicontazione delle entrate e delle spese. Proprio la centralità dell'ufficio richiede necessariamente l'assunzione, ovviamente nel tempo, di misure organizzative fortemente orientate allo scopo:

- un potenziamento in risorse umane (riconvertendo, ovviamente, una quota delle risorse professionali operanti fino ad allora presso gli uffici addetti alla gestione delle risorse umane);

- un adeguamento delle risorse informatiche a supporto della necessaria analisi da effettuare per centri di costo (che deve essere in grado di misurare, prioritariamente, la produttività del lavoro svolto);
- un continuo acculturamento delle risorse umane alla comprensione – prima – e alla gestione – poi – dei relativi compiti.

Nella sua veste attuale, perciò, l'ufficio finanziario diventa fondamentale anche in termini strategici, in quanto costituisce il fulcro di un disegno politico-amministrativo capace di programmare le entrate e le spese non solo nell'ordinario ma anche in situazioni di straordinarietà, cioè in una visione di prospettiva.

In terzo luogo, i giudici si sono soffermati sull'importanza della professionalità del responsabile dell'ufficio finanziario, richiamando la necessità del possesso di idoneo titolo di studio (individuato, generalmente, nella laurea in materie economiche) e di adeguata conoscenza della disciplina contabile vigente.

Infine, ma certamente non meno importante, è stata ribadita la necessità di garantire l'indipendenza del responsabile dell'ufficio, allo scopo di evitare che vengano a realizzarsi operazioni contabili scorrette.

3. Lo Statuto comunale che non consente la nomina di assessori esterni non può giustificare il mancato rispetto delle “quote rosa” nella composizione della Giunta

Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 16 maggio 2008, n. 493), lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario e, di conseguenza, nell'ambito della gerarchia delle fonti, può essere considerato come fonte sub-primaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocato appena al di sopra delle fonti regolamentari.

La previsione statutaria secondo la quale non è ammessa la nomina di assessori esterni, pertanto, non può impedire l'attuazione dell'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (secondo cui nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i generi in una misura non inferiore al 40%) e, ove fosse di ostacolo, deve essere disapplicata, secondo il principio della gerarchia delle fonti.

Di conseguenza, il mancato rispetto della rappresentanza femminile nella composizione della Giunta nella misura minima prevista dalla legge è ammissibile solo se via stata una puntuale attività istruttoria e di ricerca che abbia evidenziato, in modo oggettivo, l'impossibilità in concreto dell'applicazione della norma, senza che sia consentito utilizzare, quale giustificazione, la previsione statutaria che non consente la nomina di assessori esterni (in tal senso, cfr. recentemente TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 2 agosto 2018, n. 1508).

4. Un recente parere ARAN sulle 18 ore annuali di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

L'art. 35 del nuovo CCNL Funzioni Locali, sottoscritto lo scorso 21 maggio, prevede 18 ore annuali di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Sull'argomento è recentemente intervenuta l'ARAN con il parere CFL2, affermando che, sebbene il nuovo contratto sia operativo da maggio, *“Trattandosi di un istituto del tutto nuovo, l'eventuale fruizione nei primi mesi del 2018, di assenze per visite specialistiche a giorni non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale. Pertanto, nel corso del 2018, il lavoratore potrà comunque fruire di permessi retribuiti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente al 21.5.2018 si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione. Del resto, la suddetta clausola*

contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.

Si ritiene, in conclusione, che i lavoratori possano, comunque, avvalersi per intero, entro il 31.12.2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21.5.2018".

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 32/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
CENTROSTUDI@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT